



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del 23.08.2023

OGGETTO: “Comune di Ventimiglia di Sicilia/Cassata Giuseppe +1. Art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante dall’ordinanza n. 1453/2023 della Suprema Corte di Cassazione, resa nel giudizio R.G. n. 4196/2022 e variazione al bilancio di previsione 2023 a seguito dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato”.

L’anno duemilaventitrè, il giorno ventitrè del mese di Agosto, alle ore 17:00, e seguenti, presso l’aula consiliare “Giuseppe Anzalone” sita in P.zza S. Rosalia, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 17.08.2023 prot 6242, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione e prima chiamata.

Presiede la seduta il Sig Collura Filippo, Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Roberto Terranova.

Alla verifica del Segretario Comunale risultano presenti\assenti all’avvio della trattazione del punto in oggetto, dei n. 9 Consiglieri, i Signori:

		presente	assente
1 Collura	Filippo	X	<input type="checkbox"/>
2 Cali’	Maria Antonietta	X	<input type="checkbox"/>
3 Di Napoli	Giuseppe	X	<input type="checkbox"/>
4 Barone	Sergio Maria	<input type="checkbox"/>	X
5 Bondi’	Giacomo	X	<input type="checkbox"/>
6 Sparacio	Antonietta	X	<input type="checkbox"/>
7 Manno	Maria Stefania	X	<input type="checkbox"/>
8 Abinanti	Tommaso	X	<input type="checkbox"/>
9 Pollina	Domenica	X	<input type="checkbox"/>

Sono presenti per la Giunta Comunale il Sindaco e gli assessori India e Sparacio (già consigliere).

È, altresì, presente per gli Uffici Comunali il Dott. Sarullo, Responsabile del Settore Economico Finanziario

Assunta la **Presidenza**, il Sig. Filippo Collura, Presidente del Consiglio Comunale, assistito dal Segretario Comunale, dopo aver verificato la regolarità degli adempimenti propedeutici alle ore 17:20 ha dichiarato legale e aperta la seduta.

Il **Presidente** in apertura di seduta, con il consenso unanime del Consiglio Comunale ha individuato, quali scrutatori per la seduta odierna i Consiglieri: Pollina, Calì e Manno.

Il **Presidente**, in prosecuzione, passa alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 2 dell'O.d.G. avente per oggetto **“Comune di Ventimiglia di Sicilia/Cassata Giuseppe +1. Art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante dall'ordinanza n. 1453/2023 della Suprema Corte di Cassazione, resa nel giudizio R.G. n. 4196/2022 e variazione al bilancio di previsione 2023 a seguito dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato”**, proposta del 03.08.2023 proveniente dal Settore Tecnico” – a firma del'Ing. Maria Realmuto in qualità di Responsabile)

Il Presidente dà lettura dell'oggetto della proposta posta al punto 2) dell'o.d.g. avente a oggetto: **“Comune di Ventimiglia di Sicilia/Cassata Giuseppe +1 Art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivante dall'ordinanza n. 1453/2023 della Suprema Corte di Cassazione, resa nel giudizio R.G. n. 4196/2022 e variazione al bilancio di previsione 2023 a seguito dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato”**, nonché della sua parte deliberativa, dando per letti e conosciuti gli atti tutti a corredo della proposta.

Invitato ad intervenire, il **Dott Sarullo**, riferisce sul parere dell'organo di revisione e sull'accordo raggiunto con i creditori.

Il Presidente, a questo punto, preso atto che non vi sono altri interventi o dichiarazioni di voto, pone in votazione la proposta in forma palese per alzata di mano:

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione;

Visti

- il T.U.EE.LL., approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000
- la Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'O.R.EE.LL., così come modificato ed integrato dalla Legge Reg.Le n. 48/1991, con le norme della Legge n. 142/90 e s.m.i.;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

con votazione palese per alzata di mano espressa dai Consiglieri nel modo seguente:

- presenti e votanti: 8;
- favorevoli: n. 8;
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno;

esito accertato dagli scrutatori, proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti

DELIBERA

Di approvare all'unanimità e fare propria integralmente la proposta di cui sopra, avente ad oggetto **“Comune di Ventimiglia di Sicilia/Cassata Giuseppe +1 Art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivante dall'ordinanza n. 1453/2023 della Suprema Corte di Cassazione, resa nel giudizio R.G. n. 4196/2022 e variazione al bilancio di previsione 2023 a seguito dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato”**.

Prima di chiudere la seduta, chiede di intervenire il Sindaco, il quale, autorizzato dal Presidente, rappresenta al Consiglio che il debito appena riconosciuto deriva da un contenzioso iniziato molti anni prima e definitivamente terminato nel 2023 con il rigetto della tesi difensiva del Comune. Il riconoscimento è stato, pertanto, un atto dovuto.

Interviene il Presidente che aggiunge che il contenzioso è seguito della presentazione di un progetto rivelatosi non utilizzabile per l'Ente.

Non risultando inseriti all'Ordine del Giorno dell'odierna adunanza altri argomenti da trattarsi, **il Presidente dichiara sciolta la seduta consiliare, essendo le ore 17.32.**



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Comune di Ventimiglia di Sicilia/Cassata Giuseppe +1. Art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivante dall'ordinanza n.1453/2023 della Suprema Corte di Cassazione, resa nel giudizio R.G. n. 4196/2022 e variazione al bilancio di previsione 2023 a seguito dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO:

Che con atto n. 14 del 2/04/2014, I.E., la Giunta Comunale, ha deliberato di procedere alla costituzione del Collegio Arbitrale per la risoluzione della controversia tra l'ing. Cassata e l'arch. Traulo c/ il Comune di Ventimiglia di Sicilia, in merito al pagamento di competenze ed onorari richiesti dai professionisti per la redazione di un progetto di realizzazione di opere di urbanizzazione ed infrastrutture dell'area P.I.P., accogliendo la domanda di arbitrato presentata dai professionisti e notificata dal Tribunale di Termini Imerese in data 28/03/2014;

Che, nonostante col predetto atto deliberativo n. 14/2014 la Giunta comunale avesse deliberato di trattare la controversia tra l'ing. Cassata e l'arch. Traulo c/ il Comune di Ventimiglia di Sicilia attraverso un Collegio Arbitrale, questo Ente non provvedeva a nominare il proprio rappresentante nel predetto Collegio e, preso atto dell'inerzia del Comune, vi provvedeva il Tribunale, d'ufficio;

Che il collegio arbitrale, costituitosi definitivamente nelle persone dell'avv. Vincenzo Farina di parte del Comune, l'avv. Luigi Sciarrino di parte dei due professionisti e l'ing. Vincenzo Cardinale designato quale terzo arbitro con funzioni di Presidente, con la presenza del Segretario nominato dagli stessi nella persona del dr. Dario Bonuso, nella riunione del 12/11/2015, ha pronunciato il Lodo nella controversia in oggetto, con il quale è stato condannato il Comune a corrispondere ai due professionisti i 2/3 del compenso richiesto e documentato con le parcelle presentate e vistate dai rispettivi ordini professionali, oltre le spese per il funzionamento e per i componenti del collegio arbitrale determinati analogamente in 2/3 a carico del Comune e 1/3 a carico dei professionisti;

Che con atto n. 9 del 02/03/2016, I.E. la Giunta Comunale, ha deliberato di procedere all'impugnativa del lodo arbitrale pronunciato dal Collegio nella riunione del 12/11/2015, relativo alla controversia tra l'ing. Cassata e l'arch. Traulo c/ il Comune di Ventimiglia di Sicilia, nel quale questo Comune è rimasto parte soccombente, mediante ricorso nei modi di legge e con contestuale richiesta di sospensione dell'esecutività dello stesso;

Che, il predetto procedimento si è concluso con Sentenza n. 756/2021, pubblicata il 10/05/2021, con la quale La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione, ha rigettato l'impugnazione proposta dal Comune di Ventimiglia di Sicilia nei confronti di Cassata – Traulo, condannando il Comune al pagamento delle spese di giudizio;

Che con delibera di G.C. n. 39 del 19/12/2020 l'Amministrazione ha stabilito di procedere mediante ricorso alla Suprema Corte di Cassazione avverso la Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo n. 756/2021, pubblicata in data 10/05/2021, con la quale è stata rigettata l'impugnazione al lodo arbitrale

proposta dal Comune di Ventimiglia di Sicilia nel contenzioso c/ Traulo- Cassata, ritenuta “ingiusta”, poiché, ad avviso di questa Amministrazione, non si era tenuto conto delle ragioni difensive rappresentate dal legale difensore del Comune nell’atto di citazione;

Che con il suddetto atto, inoltre, la Giunta Comunale ha stabilito di procedere, contestualmente, nel giudizio di proposizione di sospensione dell’esecuzione della Sentenza n. 756/2021, ex art. 373 del Codice di procedura civile, giudizio definito con ordinanza del 15.12.2021 con la quale la Corte d’Appello di Palermo ha disposto la sospensione dell’esecuzione della sentenza n.756/2021;

Che il ricorso per cassazione della Sentenza n.756/2021 emessa dalla Corte d’Appello di Palermo è stato definito con Ordinanza n.1453/2023, pubblicata il 18.01.2023, con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna alle spese di giudizio, liquidate in € 6.800,00 di cui 200,00 per esborsi;

Che i vari gradi di giudizio anzi individuati hanno creato una obbligazione pecuniaria certa liquida ed esigibile, sorta al di fuori dei regolari procedimenti di spesa determinando così un debito fuori bilancio di complessivi € 152.192,74;

Che l’art.194 del D.Lgs.267/2000 comma 1 lett.a) prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Che ai sensi del punto 5.2 lettera h) dell’allegato A/2 del D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i. , in attesa degli esiti di giudizio, si è in presenza di un’obbligazione passiva potenziale con riferimento alla quale non è possibile impegnare alcuna spesa ma si devono accantonare le relative risorse, l’impegno è invece assunto in presenza della sentenza;

Che il principio concernente la contabilità finanziaria di cui al citato punto 5.2 lett. h) (allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011), rende necessaria la costituzione dell’apposito “Fondo Rischi”, voce di bilancio utile per affrontare tempestivamente le posizioni debitorie che si possono determinare a seguito degli esiti sfavorevoli di giudizio, evitando squilibri strutturali di bilancio derivanti da oneri finanziari particolarmente rilevanti ai quali non è possibile far fronte con le risorse disponibili nel bilancio dell’anno o del triennio di riferimento.

Che con parere n.249 del 08/11/2017 la Corte dei Conti sez. Campania, in regime di competenza finanziaria potenziata, ribaltando i precedenti orientamenti, ha ritenuto che, non essendo possibile impegnare e pagare sul fondo rischi, essendo necessaria una preventiva variazione di bilancio, le spese non registrate al sorgere dell’obbligazione danno vita ad un debito fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell’art.194 del T.U.EE.LL.

Che l’art. 176 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che i prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Che la competenza per le variazioni di bilancio cui all’art.176 del T.U.EE.LL. è riservata al dirigente del servizio finanziario, su indicazione del dirigente competente.

Che alla luce delle suddette considerazioni qualora l’ente sia in presenza di una sentenza esecutiva ed abbia già accantonato nel Fondo rischi somme necessarie per il pagamento di quanto liquidato in sentenza, necessita procedere ai sensi dell’art.187 comma 3 del T.U.EE.LL. apportando una variazione al bilancio, spostando le risorse accantonate sul programma interessato per essere oggetto di liquidazione, con contestuale ed inderogabile proposta di riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art.194 comma 1 lettera a) del D.Lgs.n.267/00, per l’obbligazione della spesa divenuta ormai certa liquida ed esigibile con sentenza.

Che nel caso di riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva il riconoscimento di legittimità appare doppiamente doveroso poiché assolve il dovere di ottemperare all'ordine del giudice ed il dovere di tutelare gli equilibri di bilancio.

ATTESO:

Che nel caso di debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, la valenza della delibera consiliare non può essere quella di riconoscerne la legittimità del debito, che di per se già esiste in virtù di una statuizione del giudice che non lascia alcun margine di valutazione, ma ha solo la funzione di salvaguardare gli equilibri di bilancio, così come indicato anche dalla delibera della Corte dei Conti per la regione siciliana n.2/2005.

Che l'obbligo di deliberare i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive sorge contestualmente al verificarsi dei presupposti previsti dall'art.194 del TUEL e che ai sensi dell'art.193 comma 4 del TUEL la mancata adozione da parte dell'Ente dei provvedimenti di riequilibrio resi necessari anche per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio è equiparata ad ogni effetto di legge alla mancata approvazione del bilancio di previsione con la conseguente applicazione della procedura di scioglimento del consiglio comunale di cui all'art.141 comma 2 del d.lgs.267/2000 e s.m.i.

CONSIDERATO:

Che la sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21/2018 ha fissato il principio secondo cui per esigenze di sostenibilità finanziaria, con l'accordo dei creditori interessati, è possibile rateizzare il pagamento dei debiti riconosciuti in tre anni finanziari compreso quello in corso, ai sensi dell'art.194, comma 2 del TUEL a condizione che nella delibera di riconoscimento, con conseguente iscrizione, in ciascuna annualità del bilancio, della relativa quota di competenza secondo gli accorsi di rateizzazione convenuto con i creditori;

Che in tal senso è stato richiesto alla controparte un piano di rientro finanziario per il pagamento del debito scaturente dai provvedimenti giurisdizionali in argomento, e che di comune accordo si è prevesto un pagamento dilazionato in 5 rate con saldo finale entro il 30.03.2024;

Che pertanto necessita sottoporre all'approvazione dell'organo consiliare il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'ordinanza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione n.1453/2023 RG 17315/2021;

Che la proposta di deliberazione Consiliare di riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio rientra nelle competenze del dirigente competente per materia;

Vista la determinazione sindacale 8 del 13.04.2023 con la quale viene affidata la responsabilità del Settore tecnico all'ing. Maria Realmuto;

Visto l'art.194, comma 1 lett.a) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Vista la delibera C.C. n.11/2023 di approvazione del bilancio 2023/2025

Visto il D.lgs. n.118/2011 e s.m.i.

Visto il vigente regolamento contabile

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali

Vista la delibera n 33 del 26/07/2023 di Consiglio Comunale di approvazione del Rendiconto 2022;

PROPONE

Per i motivi in premessa citati che si ritengono integralmente riportati:

Di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art.194, comma 1 lett. a) il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio € **152.192,74** derivante dall'ordinanza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione n.1453/2023 RG 17315/2021;

Di autorizzare la seguente variazione sul bilancio di previsione finanziario 2023, ai fini di riequilibrio di bilancio, ex artt.175 e 176 del TUEL,:

ANNO 2023

ENTRATA

Titolo/ Tipologia	Denominazione	Variazioni in +	Variazioni in -
0/0	Utilizzo Avanzo d'Amministrazione (Parte Accantonata)	139.390 ,04	
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE		139.390 ,04	,

SPESA

Missione/Programma/Titolo	Denominazione	Variazioni in -	Variazioni in +
9/2/1	Assetto del Territorio ed Edilizia abitativa	,	152.192 ,74
20/3/1	Fondi e Accantonamenti	12.802 ,70	
TOTALE VARIAZIONI SPESE		12.802 ,70	152.192 ,74

RIEPILOGO FINALE

ENTRATE

Variazioni in aumento	<i>Euro 139.390,04</i>
Variazioni in diminuzione	<i>Euro</i>

SPESE

Variazioni in aumento	<i>Euro 152.192,74</i>
Variazioni in diminuzione	<i>Euro 12.802,70</i>
TORNA IL PAREGGIO	<i>Euro 152.192,74</i>	<i>Euro 152.192,74</i>

Di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà ad impegnare l'intera somma sul cap. 1058/50 e liquidare quanto dovuto agli aventi diritto, secondo il piano di rientro concesso all'amministrazione, come segue:

- € 30.438,54 entro il 30.09.2023
- € 30.438,54 entro il 30.11.2023
- € 30.438,54 entro il 30.12.2023
- € 30.438,54 entro il 28.02.2024
- € 30.438,54 entro il 30.03.2024

Di dare atto che il presente riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio avviene facendo salvi eventuali diritti di rivalsa.

Di Trasmettere il provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti.

Ventimiglia di Sicilia 03/08/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ing. Maria Realmuto



OGGETTO: Comune di Ventimiglia di Sicilia/Cassata Giuseppe +1. Art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivante dall'ordinanza n.1453/2023 della Suprema Corte di Cassazione, resa nel giudizio R.G. n. 4196/2022 e variazione al bilancio di previsione 2023 a seguito dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico., con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m. e i. e dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91, come integrato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. n. 267/2000.

Ventimiglia di Sicilia, 03/08/2023



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Maria Realmuto

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE - UFFICIO DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.L. n. 267/2000 e dell'art. 1, lett. i) della L.R. 48/91, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.

Ventimiglia di Sicilia, 03/08/2023



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Paolo Sarullo


COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA (PA)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 6 del: 03-08-2023
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

SPESE

Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	Spese correnti	2023	10.000,00	152.192,74	162.192,74	49.021,88	152.192,74	201.214,62
		2024	5.000,00	0,00	5.000,00			
		2025	5.000,00	0,00	5.000,00			
	Totale Programma 2	2023	132.115,00	152.192,74	284.307,74	428.646,83	152.192,74	580.839,57
		2024	127.115,00	0,00	127.115,00			
		2025	127.115,00	0,00	127.115,00			
	TOTALE MISSIONE 9	2023	517.066,99	152.192,74	669.259,73	936.002,57	152.192,74	1.086.195,31
		2024	507.566,99	0,00	507.566,99			
		2025	507.566,99	0,00	507.566,99			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 3	Altri fondi							
Titolo 1	Spese correnti	2023	40.000,00	-12.802,70	27.197,30	0,00	0,00	0,00
		2024	130.000,00	0,00	130.000,00			
		2025	130.000,00	0,00	130.000,00			
	Totale Programma 3	2023	178.545,89	-12.802,70	165.743,19	0,00	0,00	0,00
		2024	130.000,00	0,00	130.000,00			
		2025	130.000,00	0,00	130.000,00			
	TOTALE MISSIONE 20	2023	456.124,06	-12.802,70	443.321,35	100.000,00	0,00	100.000,00
		2024	408.578,16	0,00	408.578,16			
		2025	408.578,16	0,00	408.578,16			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2023	9.795.092,32	139.390,04	9.934.482,36	11.301.320,00	152.192,74	11.453.512,74
		2024	6.876.661,34	0,00	6.876.661,34			
		2025	6.876.661,34	0,00	6.876.661,34			




COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA (PA)

**Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 6 del: 03-08-2023
Riferimento delibera del n. 0**

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA		CASSA	
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla delibera precedente delibera

ENTRATE

	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2023	138.545,89	139.390,04	277.935,93		
		2024	0,00	0,00	0,00		
		2025	0,00	0,00	0,00		
		2023	9.795.092,32	139.390,04	9.934.482,36	17.153.122,58	0,00
		2024	6.876.661,34	0,00	6.876.661,34		
		2025	6.876.661,34	0,00	6.876.661,34		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE						



**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2023 - 2024 - 2025
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	139.390,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-139.390,04	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	139.390,04 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) *
2023 - 2024 - 2025
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

COMUNE DI
VENTIMIGLIA DI SICILIA
19 NOV. 2015
Prot. N. 7110

SINDACO - SEGRETARIO
GRILLO - AVERNA



Il Collegio arbitrale

composto dai signori:

Ing. Vincenzo Cardinale	Presidente
Avv. Luigi Sciarino	Arbitro
Avv. Vincenzo Farina	Arbitro

ha pronunciato il seguente



LODO

nella controversia insorta

TRA

i sigg. Ing. Giuseppe Cassata e Arch. Matteo Traulo, elettivamente domiciliati in Palermo, Via Catania n. 25 nello studio dell'Avv. Giuseppe Cicchirillo, che li rappresenta e difende per mandato in calce alla domanda di arbitrato (in seguito "professionisti"),

contro

il Comune di Ventimiglia di Sicilia, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica nella Casa Comunale ed elettivamente in Palermo, Via Notarbartolo n. 5, nello studio dell'Avv. Lucia Di Salvo, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della memoria di costituzione depositata il 9 aprile 2015 (in seguito "Comune").

All'udienza del 12 ottobre 2015 di assunzione in decisione della controversia, le parti hanno così concluso:

per i sigg. Ing. Giuseppe Cassata e Arch. Matteo Traulo: Voglia il Collegio Arbitrale:



- Ammettere la produzione documentale allegata alla presente memoria e già indicata con la domanda di arbitrato;

- Accogliere le domande formulate con la domanda di arbitrato.

Per il Comune di Ventimiglia di Sicilia: Ritenere e dichiarare che, ai sensi dell'art. 5 della D.D. n. 23 del 2/07/02 del Comune di Ventimiglia di Sicilia, nulla é da quest'ultimo dovuto all'Arch. Matteo Traulo e all'Ing. Giuseppe Cassata.

Ritenere e dichiarare l'inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1453 e 1176 c.c. dell'Arch. Matteo Traulo e dell'Ing. Giuseppe Cassata;

In via subordinata, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, della D.D. n. 23 del 2/07/02 del Comune di Ventimiglia di Sicilia, ritenere e dichiarare che le somme dovute all'Arch. Matteo Traulo e all'Ing. Giuseppe Cassata sono inferiori rispetto a quelle pretese nella domanda di arbitrato.

Con vittoria di spese e competenze.

* * * * *

1. Con domanda di arbitrato 10 marzo 2014, notificata il 28 successivo, i sigg. Ing. Giuseppe Cassata e Arch. Matteo Traulo esponente:

- che il Comune di Ventimiglia di Sicilia, con determina dirigenziale n. 23 del 2 luglio 2002 del dirigente dell'Ufficio tecnico Comunale, aveva affidato agli stessi l'incarico professionale inerente la progettazione dei lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione ed infrastrutture dell'Area P.I.P. del medesimo Comune, con le modalità indicate nell'allegato disciplinare;

- che nello stesso atto si dava, tra l'altro, menzione che l'opera risultava inserita nel programma triennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 3 aprile 2002;
- che in detto disciplinare, in particolare si prevedevano all'art. 2 ed all'art. 8 i criteri per la determinazione dell'onorario;
- che lo stesso disciplinare, all'art. 20, conteneva la clausola compromissoria.

Espletato l'incarico relativo alla progettazione esecutiva i professionisti depositavano gli elaborati; successivamente al deposito del progetto, il Comune invitata i professionisti, con nota del 2 maggio 2003, ad integrare lo stesso con alcuni elaborati previsti dall'art. 35 del D.P.R. n. 554/1999 ed a redigere il Piano Particellare di Esproprio;

A tale nota faceva seguito il deposito dei documenti richiesti con nota dei professionisti assunta al protocollo dell'Ente locale il 16 giugno 2003 e con nota assunta allo stesso protocollo il 28 luglio 2003.

Non avendo il Comune provveduto al pagamento, l'Arch. Traulo richiedeva al Tribunale di Termini Imerese l'emissione di un decreto di ingiunzione che, successivamente, a seguito di opposizione del Comune, veniva revocato con la coeva dichiarazione di incompetenza, stante l'esistenza della convenzione di arbitrato contenuta nell'art. 20 del citato disciplinare.

Da qui la richiesta di arbitrato di cui sopra è fatto cenno, contenente le seguenti domande:

- 1) *Dica il Collegio Arbitrale se agli istanti spettino i compensi professionali maturati per l'opera prestata in favore e su incarico*

del Comune di Ventimiglia di Sicilia, giusta determina dirigenziale n. 23 del 02.07.2002, pari a complessive €. 47.033,35 (52.846,30 – 5.812,95) in favore dell'Ing. Giuseppe Cassata e in €. 47.078,61 (52.897,61 – 5.819,00) in favore dell'Arch. Matteo Traulo, per i compensi professionali maturati in seguito all'incarico di progettazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture dell'Area P.I.P. del Comune di Ventimiglia di Sicilia, oltre il contributo integrativo e l'I.V.A. come da parcelle vistate dall'ordine degli Ingegneri di Palermo e dall'Ordine degli Architetti di Palermo, al netto di ritenuta d'acconto.

- 2) Se all'ing. Giuseppe Cassata spetti il pagamento della somma di €. 792,69 corrisposta all'Ordine degli Ingegneri di Palermo quale tassa per il parere di congruità;
- 3) Se all'Arch. Matteo Traulo spetti il pagamento della somma di €.808,08 corrisposta all'Ordine degli Architetti di Palermo, quale tassa per il parere di congruità;
- 4) Se all'Ing. Giuseppe Cassata e all'Arch. Matteo Traulo spettino sulle somme richieste gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di emissione della parcella e sino al soddisfo;
- 5) Se il credito vantato dall'Amministrazione Comunale per le spese legali liquidate nel procedimento citato in narrativa, per €. 1.642,00 oltre accessori, possa essere compensato con quello vantato dall'Arch. Matteo Traulo.

Conseguentemente ed in funzione delle diverse risposte che il Collegio Arbitrale vorrà dare ai quesiti che precedono

Voglia condannare

il Comune di Ventimiglia di Sicilia, in persona del suo Sindaco e legale rapp.te pro.tempore, per la carica domiciliato in Ventimiglia di Sicilia, Piazza S. Rosalia a corrispondere le somme richieste pari a €. 94.111,96, di cui €. 47.033,35 in favore dell'ing. Giuseppe Cassata ed €. 47.078,61 in favore dell'Arch. Matteo Traulo, detratti eventualmente gli importi portati in compensazione, oltre alla tassa per il parere di congruità nella misura complessiva di €. 1.660,77 di cui €. 792,68 in favore dell'Ing. Cassata e €. 808,08 in favore dell'Arch. Matteo Traulo, oltre il contributo integrativo e l'Iva, al netto delle ritenute di legge, o in quelle somme ritenute dovute secondo giustizia e con gli interessi e la rivalutazione come specificati al quesito n° 4.

Voglia il Collegio Arbitrale adottare i mezzi istruttori ritenuti più idonei ai fini della giusta decisione, con riserva dell'Ing. Giuseppe Cassata e dell'Arch. Matteo Traulo di deduzioni, integrazioni e richieste di mezzi istruttori.

Dica, infine, il Collegio Arbitrale se debbono far carico sull'Amministrazione Comunale, come si ritiene, le spese tutte per il funzionamento del Collegio Arbitrale, compresi gli onorari ed i compensi agli Arbitri ed al Segretario, e se spetti all'ing. Giuseppe Cassata e all'Arch. Matteo Traulo il rimborso degli onorari e delle proprie spese di difesa, pronunciando in caso affermativo condanna della predetta Amministrazione ai relativi pagamenti.

Con la domanda di arbitrato i professionisti provvedevano alla contestuale nomina dell'Avv. Ignazio Montalbano quale componente del Collegio ed invitavano il Comune a procedere nei termini di legge, alla nomina del secondo componente del Collegio Arbitrale.

2. – Il Comune non vi provvedeva nei termini ed i professionisti instavano il Presidente del Tribunale di Termini Imerese per la nomina in sostituzione del Comune inadempiente.

3. Con provvedimento dei 25.09./ 16.10.2014 il Presidente del Tribunale di Termini Imerese, ai sensi dell'art. 810 c.p.c. nominava il secondo arbitro nella persona dell'Avv. Vincenzo Farina.

4. Successivamente, non avendo i due arbitri raggiunto un'intesa in ordine alla nomina del terzo arbitro, vi provvedeva il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Palermo, giusta art. 20 del disciplinare di incarico e che indicava quale terzo arbitro l'ing. Vincenzo Cardinale.

5. Nella seduta del 5 marzo 2015 il Collegio arbitrale, nominato come sopra precisato, accettava l'incarico, si costituiva, fissava la sede dell'arbitrato e provvedeva alla nomina del Segretario; assegnava alle parti termini per il deposito di memorie e fissava l'udienza per la comparizione delle parti e per la trattazione.

6. Nei termini fissati si costituiva il Comune di Ventimiglia di Sicilia, depositando memoria e documenti, come da fascicolo con indice.

Negli stessi termini i professionisti depositavano documenti.

7. Con la memoria di costituzione il Comune contestava le domande dei professionisti e precisava le proprie domande, come indicate in epigrafe.

8. Nella successiva udienza del 4 maggio 2015 si dava atto dell'impossibilità di pervenire ad una conciliazione. Con nota del 25 maggio 2015 l'Avv. Montalbano rassegnava le dimissioni da componente del Collegio ed i professionisti, con atto notificato il 19 giugno successivo, provvedevano alla nomina dell'Avv. Luigi Sciarrino, il quale, nella seduta del 6 luglio 2015, accettava l'incarico. Nella stessa seduta il Collegio fissava i termini per il deposito di memorie ed eventuali repliche e rinviava per la discussione al 12 ottobre 2015; in detta data i difensori delle parti discutevano la causa riportandosi alle conclusioni precisate in epigrafe ed il Collegio si riservava di decidere.

FATTO

9. Con determina dirigenziale n. 23 del 2 luglio 2002 del Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ventimiglia di Sicilia è stato affidato ai professionisti l'incarico della redazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture dell'area P.I.P. del Comune determinando i rapporti fra il Comune ed i professionisti mediante disciplinare che veniva sottoscritto dalle parti. Con lo stesso atto veniva determinato l'ammontare delle competenze tecniche e la relativa somma veniva impegnata nel competente capitolo di bilancio. Il provvedimento otteneva il favorevole parere sulla regolarità contabile dal responsabile di ragioneria del Comune.

I professionisti, con nota del 4 aprile 2003, pervenuta al Comune il successivo 9, trasmettevano il progetto esecutivo redatto, ma il Comune con nota prot. n. 2813 del 2 maggio 2003, rilevava l'assenza di alcuni elaborati e del Piano particellare di esproprio.

Gli stessi professionisti, con nota 16 giugno 2003, trasmettevano alcuni degli atti richiesti riservandosi di completare l'invio con quelli ancora mancanti; adempimento che veniva eseguito il successivo 28 luglio, come documenta l'annotazione a margine della predetta nota del 16 giugno 2003.

Con nota prot. n. 5832 del 19 agosto 2003 il Comune faceva rilevare che il progetto preliminare inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2002 - 2004, approvato con delibera del C.C. n. 7 del 3 aprile 2002, era dell'importo complessivo di €. 999.000,00.=, mentre il progetto esecutivo redatto dai professionisti prevedeva una maggiore spesa di €. 988.814,00.= rispetto all'importo del progetto preliminare. Chiedeva, pertanto, ai professionisti di esporre le motivazioni che avevano indotto alla redazione di quel progetto esecutivo riservando, all'esito dei chiarimenti richiesti la verifica tecnica del progetto.

Con nota pervenuta all'ente il successivo 24 ottobre 2003 i professionisti chiarivano le ragioni della maggiore spesa prevista, ma il Comune, con nota prot. n. 1192 del 20 febbraio 2004, riferendosi anche ai successivi incontri tra i professionisti ed il Sindaco del Comune, ribadiva il perdurante stato di carenza di risorse finanziarie e la necessità di ricercare soluzioni alternative.

Essendo mancata la definizione di una diversa soluzione, i professionisti hanno insistito per il pagamento delle competenze, sul cui ammontare erano stati resi i pareri dei rispettivi ordini professionali e l'Arch. Traulo provvedeva a richiedere decreto di ingiunzione al Tribunale di Termini Imerese. Il decreto, concesso l'8 marzo 2011, veniva però

opposto dal Comune ed il medesimo Tribunale, con sentenza n. 41/2014 del 20 gennaio 2014, lo revocava, affermando, in presenza della clausola compromissoria prevista all'art. 20 del disciplinare di incarico, la propria incompetenza.

10. Seguiva la domanda di arbitrato sopra richiamata e l'attivazione della procedura arbitrale.

MOTIVI

11. Il Comune, preliminarmente, ha eccepito la mancata formale costituzione degli attori e la carenza di mandato da parte del difensore dei professionisti. L'eccezione, per entrambi i profili precisati, non è fondata. Nel giudizio arbitrale non sono previste particolari formalità per la costituzione delle parti ed, in specie, le parti istanti, attraverso la domanda di accesso agli arbitri, hanno manifestato la volontà di dar corso alla procedura. Peraltro la domanda di arbitrato, così come notificata al Comune ed acquisita agli atti (doc. n. 14 fascicolo Comune) contiene espressamente le ragioni della domanda e precisa le domande stesse.

Anche la sollevata carenza del mandato è, in realtà, insussistente poiché il mandato dei professionisti al proprio difensore è riprodotto in calce alla già citata domanda di arbitrato e, comunque, non è fondata, perché innanzi al Collegio arbitrale non è necessario farsi rappresentare da difensore tecnico, precisando l'art. 816 bis c.p.c. che ... "possono stare in arbitrato". Dunque le parti hanno facoltà (e non l'onere) di nominare un difensore.

12. Un'ulteriore eccezione è stata sollevata dalla difesa del Comune nella seduta del 4 maggio 2015 in ordine al deposito da parte della difesa dei

professionisti degli elaborati progettuali. Anche tale eccezione, tuttavia, non è fondata. Si ricorderà che nella seduta del 5 marzo 2015 il Collegio ha invitato le parti a depositare memorie entro il 10 aprile successivo per la "definizione quesiti, istanze istruttorie e documenti". Il Comune ha provveduto a costituirsi il 9 aprile 2015 depositando memoria e documenti. I professionisti lo stesso 9 aprile 2015 hanno depositato soltanto gli elaborati progettuali. Il Collegio, sull'eccezione, con ordinanza del 18 maggio 2015, si è pronunciato ammettendo esclusivamente la produzione di atto di accesso agli arbitri e le ragioni in quella sede espresse possono essere riconfermate.

Va, infatti, considerato che le questioni sollevate in ordine alla perentorietà o meno dei termini concessi con il verbale del 5 marzo 2015 perdono ogni utilità ai fini del decidere, ove si consideri che, ancorché fossero ritenuti termini ordinatori, ne sarebbe derivato soltanto l'effetto di una loro prorogabilità, pur tuttavia in data anteriore alla scadenza. Nessuna richiesta di proroga dei termini è però mai stata avanzata. Il Collegio, dunque, pur affermando che si è in presenza di un arbitrato rituale per le ragioni che qui di seguito si chiariscono, ritiene superflua ogni ulteriore valutazione sulla natura dei termini concessi alle parti per il deposito di memorie e documenti, rimanendo acquisiti al processo la memoria del Comune ed i documenti prodotti il 9 aprile da entrambe le parti.

Quanto alla ritualità del presente arbitrato, negata dai professionisti a pag. 2 della memoria di replica (con la condivisione in sede di discussione orale da parte del Comune) deve osservarsi che la distinzione

fra arbitrato rituale o irrituale è aspetto interpretativo che va ricavato dalla volontà espressa dalle parti con la clausola compromissoria.

L'arbitrato rituale si associa ad un processo che si conclude con una decisione. L'arbitrato irrituale determina un'attività transattiva delle parti e si manifesta quando la volontà delle stesse appare diretta a conferire all'arbitrato il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte o che possono insorgere. Spesso nelle clausole che prevedono un arbitrato irrituale si rinvengono anche i termini di "amichevole compositore" (v. Cass. 7 aprile 2015 n. 6909).

In tema di interpretazione della clausola compromissoria, anche con riferimento alla disciplina applicabile prima della introduzione dell'art. 808 ter cod. proc. civ. ad opera del d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti il compromesso è stato risolto nel senso della presunta ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria (v. Cass., SS.UU. 25 ottobre 2013, n. 24153).

Ribadito, dunque, che si è di fronte ad un arbitrato rituale e che i termini assegnati alle parti non sono mai stati prorogati, al Collegio compete, soltanto, l'accertamento dell'esistenza o meno di una regolare domanda di arbitrato, fatto questo confermato dalla costituzione del Comune che ne ha ricevuto copia mediante notificazione e dal deposito dello stesso atto di accesso. Per tale ragione l'ordinanza emessa il 18 maggio 2015, che si è limitata ad onerare i professionisti del deposito dell'originale notificato, deve essere confermata.

13. Passando all'esame del merito della controversia il Collegio osserva che nell'art. 5 del Disciplinare leggesi: *"Il progettista è tenuto a presentare... il progetto esecutivo, ... entro giorni centoventi dalla data in cui viene notificata l'avvenuta approvazione della presente convenzione, o dalla data in cui sono forniti al professionista quegli elaborati, studi, accertamenti etc. che non competono allo stesso, quali ad esempio...indagini geologiche..."*

Nel caso che il ritardo ecceda i sessanta giorni l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente.."

La relazione geologica è stata consegnata successivamente alla data di sottoscrizione del disciplinare, in data che sarà appresso precisata e da detta data decorrevano, pertanto, i 120 giorni ai quali potevano aggiungersi ulteriori 60 giorni di tolleranza con una penale dello 0,2% per ogni giorno di ritardo.

Il progetto è stato trasmesso il 9 aprile 2003.

Il Comune il 2 maggio successivo rilevava una carenza degli elaborati e rimaneva in attesa della integrazione documentale.

Alcune tavole di progetto venivano presentate (o ripresentate) il 16 giugno 2003 ed altre il 28 luglio 2003.

Sotto il profilo istruttorio, va, incidentalmente, osservato che la nota datata 16 giugno 2003 e la consegna delle tavole di progetto del 28 luglio 2003 risultano acquisiti a fini probatori dalla produzione di parte convenuta.

In particolare, la nota del 16 giugno 2003 costituisce l'allegato n. 6 della produzione del Comune di Ventimiglia; mentre, l'allegato n. 7 del

predetto Ente (prot. 5832 del 19 agosto 2003) contiene il riconoscimento implicito della trasmissione "in data 28/07/2003....di n. 5 copie del progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto"...

Il Comune non ha inviato alcuna dichiarazione di rescissione o di risoluzione del contratto, ma si è limitato ad invitare a presentare la documentazione mancante.

Il disciplinare - art. 5 ultimo comma - precisa che l'amministrazione "resterà libera da ogni impegno". Cioè ha facoltà di sciogliersi dal rapporto. Deve comunque, anche se è possibile una rescissione (o risoluzione) senza necessità di pronuncia del giudice, manifestare la propria determinazione alla controparte.

Alla luce dei dati sopra precisati, non oggetto di contestazione e rilevati dai documenti prodotti, il Collegio ritiene che l'eccezione del Comune in ordine alla cessazione degli effetti del contratto in conseguenza del ritardo non sia fondata.

Invero non appare rilevante l'accertamento della data di effettiva consegna ai professionisti della relazione geologica. Se, infatti, l'accertamento del fatto che detta consegna sia avvenuta il 10 febbraio 2002, come precisato dal Comune o il 16 successivo, come sostengono i professionisti, potrebbe, a prima vista, spostare i termini di consegna (sia pure con i sessanta giorni di tolleranza previsti dall'art. 5 del disciplinare) dall'8 al 14 aprile 2003, con la conseguenza che la consegna del progetto in data 9 aprile 2003 risulterebbe tempestiva, in effetti, anche se il termine dovesse essere anticipato all'8 aprile 2003, il ritardo di un giorno non soltanto appare poco rilevante ai fini dell'accertamento

dell'inadempimento dei professionisti, ma l'art. 5 del disciplinare utilizzando i termini "resterà libera da ogni impegno" ipotizza un sorta di risoluzione senza necessità di pronuncia da parte del giudice, ma, tuttavia obbliga ad una specifica determinazione della volontà dell'ente. Manifestazione che, in realtà, non vi è stata, poiché la corrispondenza fra le parti (v. note 2 maggio e 19 agosto 2003 e 20 febbraio 2004), documentano che, quanto meno sino al 20 febbraio 2004, da parte del Comune non era intervenuta alcuna dichiarazione in tal senso, né vi è prova in atti che vi sia mai stata.

13.1. Anche l'ulteriore eccezione del Comune in ordine alla indeterminatazza delle somme richieste non appare fondata.

La difesa dell'Ente assume che l'importo indicato dai professionisti non individua chiaramente quale sia la penale applicata sul totale dovuto. I professionisti, in sede di atto di accesso, nel precisare l'ammontare dei compensi loro dovuti hanno espressamente dedotto una somma pari allo 0,2% delle competenze tecniche per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto esecutivo. Le somme richieste sono state, pertanto, determinate ed, in ogni caso, sono determinabili sulla base dei parametri previsti nel ripetuto art. 5 del disciplinare.

13.2. Secondo la difesa del Comune, questo non ha mai approvato il progetto esecutivo e, dunque, mancando l'impegno di spesa, l'atto sarebbe nullo. L'eccezione così posta, tuttavia non appare meritevole di accoglimento. La sanzione della nullità dell'atto di incarico non adottato nelle forme di legge e munito del parere sulla regolarità contabile del responsabile della ragioneria in ordine alla capienza del capitolo di spesa

(art. 153, comma 5 T.U.E.L.) non può essere riferito al provvedimento n. 23 del 2 luglio 2002 poiché l'impegno, allora previsto in €. 29.484,64.= venne correttamente imputato al capitolo corrispondente che presentava copertura a seguito dell'utilizzo del Fondo rotativo. Dunque la determina di conferimento dell'incarico rispondeva ai requisiti di legge, mentre il maggior compenso proporzionato al maggior costo complessivo del progetto esecutivo, sarebbe stato inserito nel quadro economico complessivo dell'opera ed avrebbero trovato copertura nell'ammontare del finanziamento.

13.3. E' infine da esaminare l'eccezione relativa alla risoluzione del contratto per inadempimento ex artt. 1453 e 1776 c.c.

In sintesi avendo i professionisti presentato un progetto esecutivo notevolmente discostante dal progetto preliminare ed inattuabile per l'assenza dei mezzi finanziari, risulterebbe evidente, secondo il Comune, la responsabilità degli stessi rispetto ai comportamenti previsti dal disciplinare di incarico, integrando gli estremi dell'inadempimento previsto dall'art. 1453 c.c.

Al riguardo il Collegio osserva che nelle premesse della determina n. 23 del 2 luglio 2002, il Dirigente che ha emesso il provvedimento dà atto dell'esistenza del "*progetto preliminare relativo alla realizzazione di opere di urbanizzazione ed infrastrutture dell'area P.I.P. ...*".

Lo stesso considera, poi, "*che l'opera di cui sopra è inserita nel programma triennale delle OO.PP. approvato con delibera del C.C. n. 7 del 3 aprile 2002, e ... che deve provvedersi all'affidamento dell'incarico professionale relativo alla progettazione esecutiva..*".

Inoltre nel disciplinare d'incarico, all'art. 3, si precisa: *"Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione."*

Nello specifico, in ordine alla diligenza dei professionisti, diligenza qualificata, così come previsto dall'art. 1176, comma 2, è ben vero che l'esercente un'attività professionale che non abbia: 1) valutato i rischi del servizio domandatogli; 2) informato il cliente di tali rischi; 3) adottato cautele adeguate alla diligenza richiesta per rendere tale servizio, è responsabile dei danni provocati dal suo inadempimento (v. Cass. civ., sez. III, 31 luglio 2002, n. 11382) e tuttavia va rilevato, attraverso gli atti prodotti:


che la relazione geologica è stata redatta nell'agosto 2002 e consegnata dal Comune ai progettisti nel successivo ottobre 2002, dopo che il progetto preliminare era già stato redatto;

che lo stesso disciplinare, all'art. 3, obbligava al rispetto delle norme per la compilazione dei progetti ed, in particolare, delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni.

I professionisti, dunque, da una parte si erano ricevuti un progetto preliminare che individuava l'oggetto e l'entità delle opere in progettazione, dall'altra avevano acquisito una relazione geologica che imponeva delle scelte tecniche (particolari strutture) ed infine erano obbligati dallo stesso disciplinare a redigere un progetto conforme alle norme tecniche. Né il committente, nella funzione dell'ufficio tecnico comunale, dotato di particolare competenza tecnica, si era posto il problema, di fronte alle prevedibili difficoltà di scelta imposte dalla

sopravvenuta relazione geologica fatta eseguire dallo stesso Comune ed, a fronte di un progetto preliminare che non aveva previsto la necessità di particolari strutture condizionate dalla natura del suolo, di impartire specifiche istruzioni, come sarebbe stato naturale, ai professionisti o disporre la sospensione dell'incarico professionale, sino a quando l'amministrazione pubblica non avesse adottato delle soluzioni, quali la ricerca di ulteriori mezzi finanziari o l'approvazione di uno stralcio funzionale.

Così l'attività che, nel rispetto dei sistemi di vigilanza che la P.A. ha l'obbligo di adottare e che avrebbe dovuto essere preliminare o almeno contemporanea è stata, invece, successiva ed ha avuto luogo nel momento in cui il progetto esecutivo era già stato presentato e si erano rilevati i costi complessivi dell'opera che, dovendo realizzare quanto precisato nel progetto preliminare e dovendo farlo nel pieno rispetto delle norme tecniche, aveva evidenziato la necessità di una maggiore spesa. Alla richiesta di chiarimenti da parte del Comune, i professionisti hanno fornito risposte che possono essere ritenute convincenti ed al Comune non è rimasto che prenderne atto e confermare la carenza dei fondi necessari al compimento dell'opera. (v. note 19 agosto 2003 e 20 febbraio 2004 Comune). L'amministrazione si è resa conto che necessitavano soluzioni alternative, ma si è limitata a rimanere in attesa delle proposte dei professionisti, non considerando che le scelte erano, invece, di competenza del committente, né ha chiesto di ridurre l'importo del progetto rendendolo compatibile con il preliminare, evidentemente consapevole che un progetto diverso, ma rispettoso delle norme tecniche, non era possibile. La struttura



competente, delegata alla vigilanza (U.T.C.) e l'organo comunale di governo non sono stati in grado di individuare quelle soluzioni alternative che si richiedevano ai professionisti (v. nota 20 febbraio 2004). Tra l'altro, la precedente nota (5832 del 19 agosto 2003) non contiene o non manifesta alcuna contestazione in ordine alla corretta esecuzione dell'incarico professionale affidato agli attori. La suddetta nota, a ben vedere, sembra implicitamente accettare la validità del progetto, pur manifestando palesi perplessità in ordine alle risorse patrimoniali per dare corso alla concreta attuazione del progetto. In altri termini, la richiamata nota, non profila una contestazione di inadempimento contrattuale, prospettata solo in sede di giudizio.

Ritiene, pertanto il Collegio che i professionisti si siano trovati di fronte ad un progetto preliminare che, proprio perché tale, non aveva tenuto conto delle condizioni dei suoli interessati. La relazione geologica, successiva alla redazione del progetto preliminare e successiva anche alla sottoscrizione del disciplinare ed alla determina di incarico, aveva finito per condizionare il progetto esecutivo, il quale non poteva non prevedere, anche in base alle disposizioni di legge in materia di redazione dei progetti, il rispetto di soluzioni tecniche che rendessero realizzabile l'opera. In assenza di particolari direttive, la scelta dei professionisti di proseguire nella progettazione appare logica e non sintomatica di violazioni degli obblighi di diligenza qualificata imposti nell'esercizio di attività professionale. Tuttavia anche da parte degli stessi professionisti la prevedibilità che il progetto finisse per sfiorare e non di poco, le previsioni di spesa indicate nel progetto preliminare, avrebbe dovuto indurre, sempre

considerando quella qualificata diligenza dovuta, a richiedere al Comune quegli indirizzi che non erano stati forniti.

In conseguenza la domanda dei professionisti è meritevole di accoglimento, ritenendo, tuttavia che concorra in un certo grado una corresponsabilità degli stessi, corresponsabilità che, equitativamente, può stimarsi pari ad un terzo e che il compenso liquidabile agli stessi vada ridotto in tale misura.

14. Il compenso indicato nelle parcelle professionali appare correttamente determinato in conformità al disposto della Legge 2 marzo 1949, n. 143 ed all'art. 8 del disciplinare di incarico. Peraltro è stato vistato anche dai rispettivi Ordini professionali dei professionisti.

Conseguentemente all'Ing. Giuseppe Cassata il compenso può essere determinato in €. 35.230,66.= (2/3 di €. 52.846,30.=) dal quale importo va dedotta la penale per ritardata consegna pari ad €. 3.875,39.=. E così complessivamente €. 31.335,47.= oltre taxa parere in €. 792,06.= e Cassa di Prev. ed I.V.A. come per legge. All'Arch. Matteo Traulo in €. 35.265,07.= (2/3 di €. 52.897,61.=) dal quale importo va dedotta la penale per ritardata consegna pari ad €. 3.879,16.= oltre taxa parere in €. 808,08.= e dedotto l'importo di €. 2.083,37.= dallo stesso dovute al Comune per spese relative al giudizio avanti il Tribunale di Termini Imerese. Così complessivamente €. 30.110,62.= oltre Cassa Prev. ed I.V.A. sul compenso professionale come per legge.

Su dette somme vanno liquidati gli interessi nella misura prevista dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, con la decorrenza indicata in dispositivo.

In considerazione dell'accoglimento parziale delle domande dei professionisti le competenze che saranno liquidate in favore degli arbitri, del segretario e le spese per il funzionamento del Collegio Arbitrale saranno ripartite fra le parti, nella misura di 1/3 a carico dei professionisti e di 2/3 a carico del Comune, come da separata ordinanza, fermo restando, il vincolo di solidarietà fra le parti.

Le spese del giudizio rimangono interamente compensate fra le parti.

P. Q. M.

Il Collegio arbitrale

Condanna il Comune di Ventimiglia di Sicilia al pagamento della somma di €. 32.147,53.= in favore dell'Ing. Giuseppe Cassata e della somma di €. 30.110,62.= in favore dell'Arch. Matteo Traulo in dette somme compresi gli oneri per il rilascio dei pareri dei rispettivi Ordini professionali, oltre interessi nella misura prevista dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dalla data di presentazione al Comune delle parcelle munite dal Visto dei rispettivi Ordini professionali ed oltre Cassa di Previdenza ed I.V.A., come per legge.

Dispone in ordine alle spese per il funzionamento del Collegio Arbitrale nei modi indicati in motivazione.

Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.

Così deciso all'unanimità, dagli arbitri riuniti in conferenza personale in Palermo il 22 ottobre 2015 e sottoscritto nella data indicata accanto a ciascuna firma.



Palermo, 12 novembre 2015

(Ing. Vincenzo Cardinale)

Palermo, 12 novembre 2015

(~~Avv. Luigi Scaturo~~)

Palermo, 12 novembre 2015

(Avv. Vincenzo Farina)

Depositato il 12 novembre 2015

Il Segretario

(Dr. Dario Bonuso)

AVV. LUCIA DI SALVO
VIA NOTARBAROLO N°5
90142, PALERMO

R
14541586561-5

67

Postaraccomandata
AR

10014541586561-5 90141

1-PI044378

Postale
Postale



14.11.2015 11.36
Euro 006.90





REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GIACINTO BISOGNI	Presidente
MARINA MELONI	Consigliere
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere-Rel.
ALBERTO PAZZI	Consigliere
COSMO CROLLA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17315/2021 R.G. proposto da:

COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA, elettivamente domiciliato in
Roma Antonio Stoppani n. 1, presso lo studio dell'avvocato
MANGANO MASSIMILIANO (MNGMSM63H24G273X) che lo
rappresenta e
difende

contro
CASSAIA GIUSEPPE, TRAULO MATTEO, elettivamente domiciliati in
PALERMO VIA CATANIA 25 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio
dell'avvocato CICCHIRILLO GIUSEPPE (CCCGPP55E01G273K) che li
rappresenta e
difende

-ricorrente-
-controricorrenti-
avverso SENTENZA DI CORTE D'APPELLO PALERMO n. 756/2021
depositata il 10/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022
dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

OGGETTO: **ARBITRATO LODO**
UD.24/11/2022 CC

Oggetto:

REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIREZIONE REGIONALE DELLA GIUSTIZIA PER IL SICILIA - VENTIMIGLIA DI SICILIA

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 10 maggio 2021, ha rigettato l'impugnazione del Comune di Ventimiglia di Sicilia avverso il lodo arbitrale del 12.11.2015 che, in parziale accoglimento delle domande dell'ing. Giuseppe Cassata e dell'arch. Matteo Traulo, lo aveva condannato a pagare il compenso professionale per la redazione del progetto esecutivo riguardante la realizzazione di opere di urbanizzazione e infrastrutture di un'area P.I.P., rigettando la domanda volta a far dichiarare l'inadempimento contrattuale dei predetti professionisti.

Il Comune di Ventimiglia di Sicilia ha proposto ricorso per cassazione, resistito da Cassata e Traulo, e depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso (pag. 9-25) il Comune denuncia violazione degli artt. 829, comma 2 (nel testo vigente ante-riforma del 2006) e 112 c.p.c. e nullità della sentenza impugnata, in ordine al rigetto dell'eccezione di risoluzione del contratto per la inadempimento contrattuale dei due professionisti, anche per la ritardata consegna del progetto, assumendo che la Corte abbia esaminato l'impugnazione del lodo unicamente in relazione al parametro del difetto di motivazione (art. 829, comma 5, c.p.c.) senza esaminare i motivi concernenti la denuncia di nullità per violazione di legge.

Il motivo è inammissibile.

Esso consiste in prevalenza nella trascrizione di alcuni motivi di impugnazione del lodo, anziché – come avrebbe dovuto, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione – nella esposizione chiara degli argomenti critici avverso la sentenza impugnata, risultando poco comprensibile e non cogliendo la *ratio decidendi* ivi esposta. La Corte territoriale ha esaminato e rigettato i motivi (secondo e terzo) di impugnazione del Comune volti a denunciare la nullità del lodo specificamente «ex art. 829, n. 11,

Numero registro generale 17315/2021
Numero sezionale 4196/2022
Numero di raccolta generale 1453/2023
La denuncia di mancato esame della censura di violazione di legge è formulata in modo astratto, non precisandosi quali

legge è formulata in modo astratto, non precisandosi quali

sarebbero le disposizioni di legge (e in che senso e termini) violate dagli arbitri e trascurate dalla Corte territoriale, la quale è giunta alla conclusione che gli arbitri avevano «analizzato tutta la documentazione prodotta, rispondendo in modo soddisfacente alle questioni prospettate dalle parti» e che i motivi proposti tendevano «a ottenere sostanzialmente (ed in modo inammissibile)... una diversa ricostruzione del fatto e del percorso logico argomentativo seguiti dal collegio arbitrale». Il motivo – si ribadisce – non può dirsi specifico per il solo fatto di contenere la mera trascrizione dei motivi di impugnazione del lodo, senza confrontarsi in termini critici con l'iter logico-argomentativo sviluppato nella sentenza impugnata, non essendo consentito alla Corte di cassazione l'esame diretto del lodo né al ricorrere di riproporre questioni di fatto già oggetto della decisione arbitrale, atteso che il controllo di legittimità non può mai consistere nella rivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica della adeguatezza e congruenza dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri (*ex plurimis*, Cass. n. 6028 del 2007, n. 18136 del 2013, n. 2985 del 2018).

Il secondo motivo di ricorso, riguardante il rigetto del motivo di impugnazione del lodo relativo alla mancata copertura economica (impegno di spesa) del progetto esecutivo redatto dai professionisti, è inammissibile.

La Corte territoriale ha esaminato e rigettato il (quinto) motivo di impugnazione del Comune, volto a denunciare la nullità del lodo specificamente «ex art. 829, n. 12, c.p.c.» per «omessa pronuncia del lodo su una specifica eccezione formulata dal Comune di Ventimiglia di Sicilia», essendosi il collegio arbitrale pronunciato sulla questione dello sfioramento dei limiti finanziari del progetto. La censura di omessa pronuncia è quindi vanamente riproposta in

Numero registro generale 17315/2021
Numero sezione 4196/2022
Numero di raccolta generale 1453/2023
Numero di ricorso 18/01/2023
questa sede tramite denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c. e
conseguente nullità della sentenza, dolendosi il ricorrente della

contenuto della decisione assertivamente violativa di parametri normativi imprecisati, senza tuttavia confrontarsi in chiave critica con la *ratio decidendi*, con la quale la Corte ha osservato che gli arbitri avevano affermato che «il maggior compenso sarebbe stato inserito, unitamente al maggior costo complessivo del progetto esecutivo, nel quadro economico complessivo dell'opera ed avrebbe trovato copertura nell'ammontare del finanziamento». Il motivo si risolve in una generica e, quindi, inammissibile istanza di rivisitazione del giudizio di fatto avente ad oggetto la verifica degli adempimenti contrattuali delle parti.

In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 6800,00, di cui € 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1, *quater*, del DPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 24/11/2022.

Il Presidente

GIACINTO BISOGNI

angelo giallongoCN = giallongo angelo
C = IT**COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA****CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO****ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Verbale n. 03/2023 Data 05.08.2023	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: Comune di Ventimiglia di Sicilia/Cassata Giuseppe +1. Art.194, comma 1, lettera a) del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivante dall'ordinanza n.1453/2023 della Suprema Corte di Cassazione, resa nel giudizio R.G. n. 4196/2022 e variazione al bilancio di previsione 2023 a seguito dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato
---------------------------------------	--

L'anno 2023, il giorno 05 del mese di agosto, alle ore 12,00, l'organo di revisione economico finanziaria prende visione della proposta di delibera di Consiglio Comunale, di cui all'oggetto, ricevuta il 03.08.2023, per esprimere il proprio parere su: **DEBITI FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO DI EURO 152.192,74- RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 26720/00**

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D.lgs. n. 267/00, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminata la proposta, in oggetto, con la quale viene disposto il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti dall'ordinanza n.1453/2023 della Suprema Corte di Cassazione, resa nel giudizio R.G. n. 4196/2022 per l'importo complessivo di €. **152.192,74**, e finanziato come segue:

- imputazione su Missione 9 - Programma 6 - Titolo 1- Macroaggregato 10 – **Capitolo 1058/50** del Bilancio di previsione finanziario triennio 2023/2025, esercizio 2022.

Atteso che per il finanziamento è disposta la seguente variazione sul bilancio di previsione finanziario 2023

ANNO 2023**ENTRATE**

Variazioni in aumento	<i>Euro 139.390,04</i>
Variazioni in diminuzione	Euro

SPESE

Variazioni in aumento	<i>Euro 152.192,74</i>
Variazioni in diminuzione	<i>Euro 12.802,70</i>
TORNA IL PAREGGIO	<i>Euro 152.192,74</i>	<i>Euro 152.192,74</i>

CONSIDERATO che - la sentenza rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. 267/2000 con la conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;
Visto il parere tecnico rilasciato dal Responsabile del settore Tecnico;
Visto il parere contabile rilasciato dal Responsabile Finanziario;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

L'Organo di Revisione raccomanda all'Ente di trasmettere - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 - il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto del presente parere alla Competente Procura della Corte dei Conti entro i termini previsti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico

Dott. Angelo Giallongo

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE

f.to COLLURA FILIPPO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to CALI' MARIA ANTONIETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROBERTO TERRANOVA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 IL
 comma 1 (Decorsi gg.10 dalla pubblicazione)
 comma 2 (Immediatamente Esecutiva)
della L. R. 3.12.1991 n. 44.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROBERTO TERRANOVA

Affissa all'albo Pretorio di questo Comune il.....al N.....vi resterà per giorni 15

Defissa dall'albo Pretorio il, senza seguito di opposizioni o reclami

Dalla Residenza Municipale.....

IL MESSO COMUNALE
f.to MILIANTA LUCIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio.

CERTIFICA

Che copia del presente atto, ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 è successive modifiche e integrazioni, è stato pubblicato per 15 giorni mediante affissione all'Albo Pretorio dal.....al.....e che non è stato prodotto opposizioni o reclamo

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROBERTO TERRANOVA